COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: TRIBUTI. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Assente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Presente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Presente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Assente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

La legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, l'unificazione IMU-TASI, ossia l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva;

L'art. 1 comma 738 della legge di cui sopra abolisce, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI;

La nuova IMU istituita dal comma 738 dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n.160, è disciplinata non solo dalle disposizioni della suddetta legge, precisamente dal comma 739 al comma 783, ma anche da una serie di disposizioni normative applicabili alla vecchia IMU, non specificatamente abrogate;

I presupposti della "nuova IMU" sono analoghi a quelli della precedente imposta come indicato dal comma 740 art.1 L.160/2019;

Richiamati i commi dal 748 al 755 dell'art.1 della legge 160/2019 che prevedono l'aliquota di base per le diverse tipologie di oggetti imponibili;

Rammentato che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può' essere comunque adottato;

Visto il comma 757 legge 160/2019 che prevede, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755,l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 è stato introdotto con il decreto 07 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023, in attuazione dell'articolo 1, comma 756 della legge 160/2019;

Considerando che la funzione del prospetto è quella di facilitare l'individuazione delle aliquote da parte dei contribuenti che si trovano a dover confrontarsi con le delibere dei diversi enti

locali ognuno dei quali prevede aliquote ad hoc; dall'altro canto alcune delle casistiche di aliquote non sono state riprese nel prospetto mettendo fortemente in difficoltà i Comuni;

In virtù delle criticità riscontrate dai Comuni, con Comunicato datato 25 novembre 2023 il Dipartimento delle Finanze, ha diffuso la notizia circa il rinvio dell'effettiva efficacia del prospetto al 2025, al fine di consentire, se del caso, di integrare l'elenco delle aliquote a seguito della manifestata esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie di aliquote attualmente non considerate dal prospetto in questione;

Vista la legge 27 novembre 2023, n.170 di conversione con modificazioni del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 il quale prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n.160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, a decorrere dall'anno d'imposta 2025;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.»;*

Richiamato quanto indicato nel summenzionato Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 25 novembre 2023, per l'anno d'imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmette la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L 201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011, ossia tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; conseguentemente, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno d'imposta 2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 s.m.i., gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del

Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/CC del 28/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2/CC del 29/03/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che è necessario, nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze negative che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio) approvare le aliquote IMU per l'esercizio 2024, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio del bilancio 2024/2026:

Ritenuto, dunque, di approvare una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote IMU deliberate per l'esercizio 2023;

Dato atto che le aliquote IMU proposte per l'adozione da parte del Consiglio Comunale a valere per l'esercizio 2024 sono quindi le seguenti:

- Aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1193, n.557;
- Aliquota 0,86% per terreni agricoli;
- Aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Aliquota 0,86% per aree fabbricabili
- Aliquota 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese, nei modi di legge, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli: otto
Voti contrari: zero
Astenuti: tre (Valentina Casetta, Daniele Casetta e Rosella Olivetti);

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Di adottare, per l'esercizio 2024, una manovra tariffaria consistente nella conferma delle aliquote IMU deliberate per l'esercizio 2023.

3. Di approvare per l'esercizio 2024, per le motivazioni in premessa evidenziate, le aliquote e le detrazioni IMU nelle seguenti misure:
   - Aliquota 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
   - Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1193, n.557;
   - Aliquota 0,86% per terreni agricoli;
   - Aliquota 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
   - Aliquota 0,86% per aree fabbricabili
   - Aliquota 0,86 % per immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
   - Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: Euro 200,00.

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

5. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla singole disposizioni legislative di riferimento.

6. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011.

* * *

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione, resa in forma palese, nei modi di legge, che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli: otto
Voti contrari: zero
Astenuti: tre (Valentina Casetta, Daniele Casetta e Rosella Olivetti)
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/12/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 20/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i